

*accettata dal Popolo il 7 giugno 1998*¹

I. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente legge disciplina l'esercizio delle attività degli esercizi pubblici e alberghi e il commercio al minuto di bevande distillate, allo scopo di proteggere i giovani, mantenere la quiete, l'ordine e la sicurezza pubblici come pure in esecuzione del diritto federale.

Art. 2 Limitazioni

¹ Il libero esercizio delle attività degli esercizi pubblici e alberghi e del commercio di bevande alcoliche può essere limitato solo nella misura in cui lo richieda lo scopo della legge.

² In particolare è vietata la vendita

- a) di bevande alcoliche a giovani al di sotto dei 16 anni e agli ubriachi;
- b) di bevande distillate o bevande alcoliche diluite sulla base di bevande distillate a giovani al di sotto dei 18 anni;
- c) di bevande alcoliche mediante automatici pubblici.

³ Gli esercizi con miscita di bevande alcoliche devono offrire una scelta di bevande analcoliche a un prezzo che non superi quello della bevanda alcolica più a buon mercato nella medesima quantità.

II. Attività di esercizi pubblici e alberghi con obbligo di patente

1. PATENTE

Art. 3 Obbligo di patente

¹ E' necessaria una patente per

- a) la vendita di vivande e bevande da consumarsi sul posto;
- b) la cessione di locali per il consumo di vivande e di bevande portate con sé o recapitate;
- c) l'attuazione di manifestazioni, alle quali vengono consumate vivande o bevande portate con sé o recapitate.

² La vendita di vivande e bevande in ambienti privati chiusi sottostà all'obbligo della patente, nella misura in cui la vendita è effettuata professionalmente.

³ Per la miscita di bevande distillate è necessaria una speciale patente giusta l'articolo 12 sgg.

Art. 4 Competenza

Il rilascio ed il ritiro della patente sono di competenza dei comuni.

Art. 5 Oggetto, soggetto e requisiti della patente

¹ La patente si riferisce ad un determinato esercizio o trattenimento. Essa viene rilasciata ad una persona avente l'esercizio dei diritti civili e che gode di buona reputazione, la quale è responsabile della gestione dell'esercizio o del trattenimento.

² Di regola non è considerato godere di buona reputazione colui che

- a) nel corso degli ultimi cinque anni ha ripetutamente o in modo grave violato prescrizioni della legislazione cantonale o comunale in materia di esercizi pubblici e alberghi;
- b) figura nel casellario giudiziale degli ultimi cinque anni per più condanne, che hanno a che vedere con attività nell'ambito di esercizi pubblici o alberghi o del commercio al minuto di bevande distillate;
- c) meno di cinque anni fa ha scontato una pena privativa della libertà superiore a diciotto mesi.

³ Colui che presenta una domanda per il rilascio di patente deve confermare per iscritto di avere preso atto delle disposizioni in materia.

Art. 6 Durata della patente

¹ Riservate le disposizioni di altro tenore, la patente per esercizi è illimitata nel tempo.

² La patente per trattenimenti è limitata nel tempo.

Art. 7 Oneri

Allo scopo di proteggere i giovani o mantenere la quiete, l'ordine e la sicurezza pubblici, il rilascio della patente può essere vincolato a oneri.

Art. 8 Estinzione della patente

La patente si estingue in seguito a

- a) morte o rinuncia della persona alla quale è stata rilasciata;
- b) cessazione dell'esercizio;
- c) scadenza o ritiro della stessa.

2. ORARI DI APERTURA

Art. 9 Competenza

L'emanazione di prescrizioni circa la durata di attività soggette all'obbligo della patente ai sensi dell'articolo 3 è di competenza dei comuni.

3. TASSE

Art. 10 Facoltà

I comuni possono riscuotere tasse per il rilascio di patenti nonché per ulteriori azioni relative all'esecuzione della legislazione sugli esercizi pubblici e gli alberghi.

III. Alloggiamento di clienti

Art. 11 Obbligo di notifica

Il Governo disciplina l'obbligo di notifica.

IV. Commercio al minuto di bevande distillate

Art. 12 Obbligo di patente

Il commercio al minuto di bevande distillate sottostà all'obbligo della patente ai sensi del diritto federale.

Art. 13 Competenza

Il rilascio ed il ritiro della patente come pure la determinazione delle imposte spettano al dipartimento competente.

Art. 14 Oggetto, soggetto e requisiti della patente

¹ La patente si riferisce ad un determinato esercizio o trattenimento. Essa viene rilasciata ad una persona avente l'esercizio dei diritti civili e che gode di buona reputazione, la quale è responsabile della gestione dell'esercizio o del trattenimento.

² La valutazione della buona reputazione avviene applicando l'articolo 5 capoverso 2.

Art. 15 Durata della patente

Con riserva di disposizioni di altro tenore o oneri, la patente è illimitata nel tempo.

Art. 16 Estinzione della patente

La patente si estingue in seguito a

- a) morte o rinuncia della persona alla quale è stata rilasciata;

- b) cessazione dell'esercizio;
- c) scadenza o ritiro della stessa.

Art. 17 Imposte

¹ L'imposta per il commercio al minuto di bevande distillate viene riscossa annualmente sulla base del quantitativo acquistato.

² Essa ammonta

- a) ²per operazioni di vendita con un acquisto fino a 100 litri ad un forfait di 60 franchi, per ogni litro supplementare 1 franco;
- b) per esercizi giusta l'articolo 3 con un acquisto fino a 100 litri ad un forfait di 75 franchi, per ogni litro supplementare 1,50 franchi. Per trattenimenti viene riscossa un'imposta forfettaria di 50 franchi.

Art. 18 ³ Impiego del provento netto

Il provento netto cantonale dell'imposta sul commercio al minuto di bevande distillate viene impiegato dal Governo per un terzo per scopi di utilità pubblica e per due terzi per la promozione del turismo.

Art. 19 Provvedimenti

¹ In caso di violazioni a disposizioni concernenti le bevande distillate il dipartimento competente può pronunciare un ammonimento oppure ordinare adeguati provvedimenti, quali il ritiro della patente, la confisca delle bevande distillate che si trovano nell'esercizio.

² Qualora ad una persona sia stata ritirata più volte la patente, il rilascio di una patente può essere rifiutato per al massimo cinque anni.

³ I provvedimenti possono essere ordinati indipendentemente dall'esito di una procedura penale.

Art. 20 Disposizioni penali

¹ Le contravvenzioni alle disposizioni sulle bevande distillate sono punite dal dipartimento competente con multa fino a 10 000 franchi, sempreché non sia applicabile la legislazione federale.

² Chiunque non adempie agli obblighi prescritti per il controllo oppure non fornisce indicazioni o le fornisce incomplete o inesatte in merito a fatti, che sono essenziali per stabilire l'esistenza o la portata dell'obbligo di pagare l'imposta, è tenuto a pagare posticipatamente l'importo così sottratto.

³ Alla procedura sono applicabili per analogia le disposizioni della legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni.

V. Provvedimenti amministrativi, disposizioni penali, rimedi legali

Art. 21 Provvedimenti

¹ In caso di violazioni alla presente legge la competente autorità comunale può pronunciare un ammonimento oppure ordinare adeguati provvedimenti, quali il ritiro della patente, la confisca delle bevande alcoliche che si trovano nell'esercizio, la chiusura dell'esercizio oppure orari d'apertura più brevi.

² Alle stesse condizioni anche gli organi di polizia possono adottare adeguati provvedimenti d'urgenza. Essi avvisano immediatamente la competente autorità comunale. Questa decide se i provvedimenti d'urgenza rimangono in essere.

³ Qualora ad una persona sia stata ritirata più volte la patente, il rilascio di una patente può essere rifiutato per al massimo cinque anni.

⁴ I provvedimenti possono essere ordinati indipendentemente dall'esito di una procedura penale.

Art. 22 Disposizioni penali

¹ Le contravvenzioni alle prescrizioni della presente legge come pure degli atti legislativi di attuazione cantonali e comunali sono punite dalla competente autorità comunale con multa fino a 10 000 franchi, sempreché non siano applicabili le disposizioni penali del diritto federale.

² Se la contravvenzione è commessa a scopo di lucro, l'autorità giudicante non è vincolata dall'importo massimo di 10 000 franchi.

Art. 23 ⁴

VI. Disposizioni finali

Art. 24 Disposizioni di attuazione

Il Governo emana le necessarie disposizioni di attuazione.

Art. 25 Vigilanza

Il Governo esercita, tramite il dipartimento competente, l'alta vigilanza sugli esercizi pubblici e gli alberghi e sul commercio al minuto di bevande distillate.

Art. 26 Esecuzione

¹ Sempreché non sia espressamente previsto altro, l'esecuzione della presente legge spetta ai comuni.

² Essi designano le autorità competenti ed emanano disposizioni sugli esercizi pubblici e gli alberghi e sul commercio al minuto di bevande distillate che rispondano alla loro situazione particolare.

Art. 27 Abrogazione del diritto finora vigente

Con l'entrata in vigore della presente legge viene abrogata la legge sugli esercizi pubblici e gli alberghi del Cantone dei Grigioni del 20 maggio 1979 ⁵.

Art. 28 Disposizioni transitorie

Con l'entrata in vigore della presente legge le procedure pendenti devono essere trattate conformemente al nuovo diritto, per quanto il vecchio diritto non sia più indulgente.

Art. 29 Adeguamento di atti legislativi comunali

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i comuni devono adeguare al nuovo diritto i loro atti legislativi sugli esercizi pubblici e gli alberghi.

Art. 30 Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata in vigore dal Governo dopo l'accettazione da parte del Popolo.

Note finali

1 M del 24 giu. 1997, 145; PGC 1997/98, 229

2 Testo giusta decreto popolare del 30 nov. 2003; entra in vigore il 1° gen. 2004

3 Testo giusta decreto popolare del 30 nov. 2003; entra in vigore il 1° gen. 2004

4 Abrogazione giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3422; entrata in vigore il 1° gen. 2007

5 CSC 945.100